

Indicatore tempestività pagamenti

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale e, dal 2015, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Definizioni

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di emissione dell'ordinativo di pagamento;

“data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

Per l'anno 2014 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a gg.

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Periodi inesigibilità

sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso

Per l'anno 2023 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a gg.	-3,90
---	--------------